

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E PER LA GESTIONE DELLE RISERVE E CONTESTAZIONI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DELLA ACSEL S.p.A.

PREMESSA

Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa di quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 ("Regolamento recante <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione>>") e delle Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Il presente regolamento dovrà costituire allegato degli atti delle gare d'appalto di servizi e forniture della ACSEL S.p.A. e dovrà essere espressamente approvato e osservato dagli operatori economici.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del citato D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 1

NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:

Il responsabile unico del procedimento (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il Direttore Generale della ACSEL S.p.A., per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento dell'appalto, può disporre, anche con atto e/o provvedimento a contenuto generale per tipologia merceologica o importo, la nomina a DEC di soggetto diverso dal RUP.

Il Direttore Generale della ACSEL S.p.A. può disporre la nomina di uno o più assistenti al DEC con funzioni di Direttore Operativo secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del D.M. 49/2018.

ART. 2

GLI ATTI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ORDINI DI SERVIZIO (ODS), redatti per iscritto, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, qualora soggetto diverso dal DEC.

L'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni e/o riserve che avrà l'onere di iscrivere sull'ODS secondo quanto previsto nel presente regolamento.

La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell'Esecuzione e imprese esecutrici devono avvenire, di norma, mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

Le comunicazioni tra stazione appaltante, RUP e DEC, laddove siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, avvengono con le modalità stabilite dalle procedure aziendali interne, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Il Direttore dell'Esecuzione, oltre agli ordini di servizio, redige:

- a) i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), che devono essere inviati al RUP, senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla data della relativa redazione, qualora il RUP sia soggetto diverso dal DEC;
- b) le relazioni, anche di natura riservata, per il RUP, qualora sia soggetto diverso dal DEC, o per il Direttore Generale e/o per il Consiglio di Amministrazione della ACSEL S.p.A..

Il Direttore dell'Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al RUP, se soggetto diverso, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria.

ART. 3

LE FUNZIONI DI CONTROLLO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio/fornitura intesa come aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

ART. 4

LA FASE DI AVVIO DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati:

1. le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività,
2. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Negli appalti di fornitura il DEC dispone l'avvio dell'esecuzione del contratto divenuto efficace controfirmando e/o sottoscrivendo l'ordinativo della fornitura e/o il documento equipollente, allorchè, per la natura, le caratteristiche e/o l'entità, anche economica

della fornitura, non sia necessario predisporre il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal precedente comma. L'ordinativo e/o il documento equipollente verrà considerato alla stregua del verbale di avvio dell'esecuzione.

Il verbale di avvio non è necessario in relazione al conferimento di prestazioni d'opera intellettuale e/o professionale per le quali varrà in luogo del verbale di avvio dell'esecuzione la sottoscrizione del contratto di conferimento dell'incarico.

In caso di consegna anticipata e/o di urgenza si applica quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 49/2018 e dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso il Direttore dell'Esecuzione può disporre l'esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell'Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire.

ART. 5

VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTAORE

Il Direttore dell'esecuzione nel caso di subappalto e di subcontratti deve garantire le seguenti verifiche:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016; a tal fine deve compiere tale verifica all'inizio dell'esecuzione del contratto e successivamente con cadenza almeno mensile, anche attraverso controlli e/o sopralluoghi a sorpresa;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice;
- e) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore alla segnalazione al RUP, se soggetto diverso dal DEC, dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Nel caso in cui il subappaltatore, il cottimista, il prestatore di servizi e il fornitore di beni o lavori denunciino l'inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016 il DEC direttamente o, per il tramite del RUP, se quest'ultimo è soggetto diverso dal Direttore dell'esecuzione, dispone l'immediata sospensione dei pagamenti in favore dell'appaltatore per importo corrispondente a quello oggetto dell'inadempimento denunciato e contestualmente chiederà all'appaltatore giustificazioni in merito da rendersi entro il termine perentorio di cinque

giorni calendariali. Qualora l'appaltatore non dovesse fornire adeguate giustificazioni e/o comprovare l'avvenuto pagamento in favore del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori, il DEC direttamente o, per il tramite del RUP, qualora sia soggetto diverso, proporrà al Direttore Generale della ACSEL S.p.A. di disporre il pagamento delle somme direttamente ai creditori dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, lettera b), del d.lgs. 50/2016, rimanendo a carico dell'appaltatore ogni aggravio di spesa e/o danno che subirà la stazione appaltante a causa del suo inadempimento. In caso di incertezza tra le ragioni dell'appaltatore e quelle del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori il DEC direttamente o, per il tramite del RUP, qualora sia soggetto diverso, proporrà al Direttore Generale di mantenere la sospensione dei pagamenti fino a quando le parti (appaltatore e suo creditore) non avranno comprovato la definitiva soluzione bonaria della controversia o fino a provvedimento giudiziale che disponga in merito al soggetto titolare del credito, rimanendo in ogni caso a carico dell'appaltatore ogni aggravio di spesa e/o danno che subirà la stazione appaltante a causa del suo inadempimento.

ART. 6

CONTABILITA' DELL'APPALTO E PAGAMENTI

La contabilità dell'appalto è predisposta secondo le procedure in atto presso la ACSEL S.p.A., fermo quanto previsto nel presente articolo.

Negli appalti di forniture, quando la fornitura si esaurisce in un unico ordinativo e nella consegna di un'unica fornitura di merci e/o prodotti, la contabilità dell'appalto è costituita dalla documentazione fiscale e commerciale di accompagnamento della fornitura.

Negli appalti di forniture continuative e servizi, eccezion fatta per gli incarichi relativi a prestazioni d'opera intellettuale e/o professionale, il DEC, oltre ad avvalersi della documentazione fiscale e commerciale di accompagnamento delle forniture/servizi, predispone, anche con l'ausilio di strumenti informatici messi a disposizione la contabilità della prestazione in cui, sulla base della predetta documentazione fiscale e commerciale di accompagnamento, annota l'avvio dell'esecuzione del contratto, gli ordini, e le consegne e le prestazioni effettuate nel corso di durata dell'appalto dall'esecutore, con le relative quantità e importi, le eventuali contestazioni per vizi, difetti, ritardi, irregolarità, incompletezze, inadempienze per fatto e colpa dell'appaltatore, le eventuali penali applicate, le variazioni in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo contrattuale, l'avvenuta ultimazione della prestazione, il conto finale della stessa, nonché ogni altra informazione e/o dato utile alla migliore gestione della commessa.

Durante l'esecuzione del contratto il Direttore dell'Esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto secondo quanto previsto nel presente articolo, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Al fine di procedere con i pagamenti all'impresa affidataria il Direttore dell'Esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP, qualora questi sia soggetto diverso dal DEC. Resta ferma la facoltà dell'impresa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto; in ogni caso il pagamento non può essere disposto in assenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 € è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione della corrispondenza delle prestazioni svolta con quanto fatturato, tenendo conto delle prestazioni effettivamente eseguite. Il certificato di regolare esecuzione può, in questo caso, essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dell'esecuzione del contratto sulle fatture di spesa.

ART. 7

CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

Le contestazioni e le riserve dell'appaltatore devono essere formulate esclusivamente per iscritto.

Le contestazioni e le riserve devono essere formulate e motivate, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'atto e/o fatto che ne ha dato causa. Le contestazioni e riserve devono essere consegnate e/o inviate per iscritto al DEC entro il medesimo termine decadenziale.

Pertanto le contestazioni e le riserve, nel predetto termine decadenziale, devono essere riportate dal DEC nella contabilità predisposta nel rispetto dell'art. 6.

Le contestazioni e le riserve che non siano state risolte bonariamente nel corso dell'appalto e/o abbandonate e/o rinunciate dall'esecutore dovranno essere riproposte, a pena di decadenza, dall'appaltatore entro quindi giorni dall'ultimazione dell'appalto. Per le modalità di riproposizione delle contestazioni e delle riserve si applica quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

Il Direttore dell'Esecuzione comunica al Rup, se questi è soggetto diverso dal DEC, le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP. se soggetto diverso dal DEC, o al Direttore Generale ACSEL S.p.A. con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al RUP, se questi è soggetto diverso, o al Direttore Generale delle riserve iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 (procedura di accordo bonario) del d.lgs. 50/2016 e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

ART. 8

GESTIONE DELLE VARIANTI

Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP, se soggetto diverso, l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. 50/2016 per l'autorizzazione di modifiche e/o varianti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP, se soggetto diverso, le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione,

nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del d.lgs. 50/2016.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo del contratto, previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare all'impresa affidataria. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, l'impresa deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP, se soggetto diverso dal DEC.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili a norma del precedente articolo 7, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP, se questi è soggetto diverso dal DEC.

ART. 9
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell'appalto e il Direttore dell'Esecuzione vigila sul rispetto di tali tempi.

Il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ossia circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura e/o il servizio procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:

- 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime,
- 2) le prestazioni già effettuate,
- 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
- 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria e inviato al RUP, se diverso dal DEC.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione lo comunica al RUP, se questo è soggetto diverso, affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal RUP, il Direttore dell'Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell'Esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

ART. 10
GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP, e al Direttore Generale della ACSEL S.p.A.

Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'impresa affidataria non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dell'Esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al

risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dell'Esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

ART. 11

ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Il Direttore dell'Esecuzione - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione delle prestazioni – effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

ART. 12

VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all'art. 102, comma 6, del d.lgs. 50/2016, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, il Direttore dell'Esecuzione collabora con il RUP, se questi è soggetto diverso dal DEC, ai fini della trasmissione della seguente documentazione al soggetto incaricato dalla stazione appaltante della predetta verifica:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate;
- f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto e conclusa entro il termine ivi indicato o, comunque in mancanza di diversa previsione contrattuale, non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

Il contratto può prevedere verifiche di conformità in corso di esecuzione in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che ne impongano l'effettuazione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto medesimo.

L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

All'esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'impresa affidataria, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'impresa, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Per i contratti pubblici di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, entro il termine di tre mesi dalla ultimazione delle prestazioni. L'emissione del certificato di regolare esecuzione è condizione necessaria per disporre il pagamento.

Il certificato di regolare contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Richiamando l'ultimo periodo dell'articolo 6, per quegli appalti di importo inferiore a 40.000,00 €, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore del contratto sulle fatture di spesa.